



# Tribunale di Milano

## - Sezione II civile -

Visti gli atti del fascicolo 150/2019 relativo a alla procedura di sovraindebitamento

### PROPOSTA DA

residente a \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso lo studio legale dell'avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e  
difende come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso per l'ammissione alla  
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento,

***RICORRENTE***

ha pronunciato il seguente

### *DECRETO*

VISTO il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato il 31 ottobre 2019;  
RITENUTA la competenza territoriale, atteso che il ricorrente è residente a \_\_\_\_\_ e  
l'Ufficio giudiziario competente è il Tribunale di Milano;

VISTE le integrazioni depositate;

RICHIAMATO, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7,  
8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12  
depositato il 5.12.2019;

RILEVATO che alla udienza come fissata in atti il ricorrente rappresentava la necessità di  
apportare modifiche al piano stante la quantificazione corretta dei crediti da parte di alcuni  
creditori, sicché veniva disposto differimento di udienza al 4.3.2020 al fine di consentire le  
comunicazioni di legge ai creditori;

RILEVATO che seguivano alcuni differimenti di udienza in conformità alla normativa  
emergenziale in materia di Covid-19, sicché l'udienza si teneva in data 7.7. 2020 attraverso  
l'utilizzo del software Teams, all'esito della quale il g.d. assumeva la riserva sulla decisione.



RILEVATO CHE il sig.

- è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 6, co. 2, L. 3/2012, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- la parte non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012;

RILEVATO CHE

- al ricorso è allegata la documentazione prevista, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012, nonché la relazione particolareggiata dell'O.C.C., Avv. \_\_\_\_\_ cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione dei contenuti del piano oggetto del ricorso;
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto la parte, alla data di deposito del ricorso, percepisce solamente, a seguito del licenziamento senza preavviso intimato con lettera del 2 luglio 2019 (doc. 31 fasc. ricorrente), il Nuovo Assegno Sociale Per l'Impiego (c.d. NASPI) pari ad € 448,00 mensili netti a far data dal 28 agosto 2019, avendo maturato un TFR netto pari ad € 10.710,21, a fronte di un indebitamento complessivo pari ad € 128.545,23 al netto delle spese della procedura dovute all'O.C.C. e al difensore;
- da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti in frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal ricorrente che, nel 2007, subiva l'interruzione del suo rapporto di lavoro a causa del fallimento della società \_\_\_\_\_ dove era assunto, riscontrando peraltro notevoli difficoltà nel ricevere il pagamento del TFR maturato che causavano, a loro volta, difficoltà sempre crescenti nel pagamento, da parte del ricorrente, delle spese mensili a cui si era obbligato nella vigenza del rapporto di lavoro; nel 2009, dopo aver trovato un nuovo lavoro, chiedeva ed otteneva un primo finanziamento ad \_\_\_\_\_ per estinguere i debiti pregressi, a cui andava ad aggiungersi, sempre con \_\_\_\_\_ un secondo finanziamento nel 2010 per la ristrutturazione dell'appartamento adibito a casa familiare; dall'8 ottobre 2010 veniva assunto presso la \_\_\_\_\_ nel 2012, la madre, oggi defunta, subiva un aggravamento del suo stato di salute, per far fronte al quale il ricorrente si vedeva costretto a contrarre nuovo debito per l'acquisto dei dispositivi medici e per le visite cliniche. Chiedeva, pertanto, un mutuo personale presso \_\_\_\_\_ ma, nel 2015, subiva la riduzione dell'orario di lavoro e la decurtazione di parte dello stipendio a seguito dell'apertura della Cassa Integrazione in deroga da parte della società datrice di lavoro (doc. 31 fasc. ricorrente) fino a che il 2 luglio 2019 non veniva licenziato;



- il ricorrente propone, all'esito delle modifiche svolte nel corso del procedimento, da ultimo (piano del 17 gennaio 2020 depositato telematicamente il 20 gennaio) un piano di pagamento dei creditori che, mediante la destinazione dell'importo pari ad € 525,00 mensili per 7 anni (per un totale di € 6.300 all'anno ed € 44.100,00 in 7 anni), prevede l'estinzione:
  - del 100% dei crediti prededucibili in quanto riferiti a spese di giustizia e dell'OCC;
  - del 100% dei crediti privilegiati, nella misura del credito precisato;
  - del 27,40% dei crediti chirografari, nella misura del credito precisato.
- più precisamente, il ricorrente propone il pagamento:
  - al 100% dei crediti vantati dall'OCC e dal difensore per complessivi € 2.380,78, in quanto prededucibili;
  - al 100% dei crediti vantati da \_\_\_\_\_ per complessivi € 4.476,35, in quanto assistiti da privilegio;
  - al 27,40% dei crediti vantati da \_\_\_\_\_ (pari a complessivi € 4.965,28) per € 1.485,43, in quanto chirografi;
  - al 27,40% dei crediti vantati da ALER (pari a complessivi € 33.469,09) per € 10.040,72, in quanto chirografi;
  - al 27,40% dei crediti vantati originariamente da \_\_\_\_\_ e, in seguito, ceduti a \_\_\_\_\_ (pari a complessivi € 4.710,58) per € 1.413,17, in quanto chirografi;
  - al 27,40% dei crediti vantati originariamente da \_\_\_\_\_ e, in seguito, ceduti a \_\_\_\_\_ (pari a complessivi € 3.551,73) per € 1.065,52, in quanto chirografi;
  - al 27,40% dei crediti vantati originariamente da \_\_\_\_\_ e, in seguito, ceduti a \_\_\_\_\_ (pari a complessivi € 88.489,97) per € 22.993,03, in quanto chirografi;
  - al 27,40% dei crediti vantati da \_\_\_\_\_ (pari a complessivi € 742,61) per € 222,78, in quanto chirografi;
- quanto alla materiale esecuzione del piano, è, pertanto, prevista, attraverso le entrate del ricorrente costituite, attualmente, dall'importo erogato a titolo di NASPI e dal TFR percepito, nonché dal conferimento, ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 3/2012, da parte figlio del ricorrente, \_\_\_\_\_ consistente nella sua retribuzione pari ad € 1.758,00 / 1.632,00 percepita dalla \_\_\_\_\_ (doc. 5, 6 e 7 fasc. ricorrente) fino a completa esazione degli importi previsti nella proposta di Piano:
  - entro l'anno 2020, l'estinzione al 100% del credito in prededuazione pari a € 2.380,78 e al 87,55% del credito privilegiato pari a € 3.919,22;
  - entro l'anno 2021, l'estinzione del restante 12,45% del credito privilegiato pari ad € 557,13;



- negli anni 2021-2026, l'estinzione del 27,40% del credito chirografario totale, pari ad € 37.242,88 seguendo il riparto prodotto a pag. 3 della integrazione del 17 gennaio 2020.

- l'O.C.C., Avv. \_\_\_\_\_ nella propria relazione particolareggiata e nelle successive integrazioni ha confermato la sussistenza del sovraindebitamento, indicando le cause del medesimo, nonché la diligenza del ricorrente nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempierle e la sua solvibilità negli ultimi 5 anni (relazione particolareggiata, paragrafo 3, pagg. 10-12), esprimendo, in conclusione, un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato, nonché sulla convenienza del piano del consumatore rispetto alla liquidazione del patrimonio;
- l'O.C.C., Avv. \_\_\_\_\_ nella propria relazione particolareggiata ha, altresì, attestato che il ricorrente non è proprietario né di beni immobili, né di beni mobili registrati (relazione particolareggiata, paragrafo 4, lett. D), pag. 14) ulteriori rispetto all'auto targata \_\_\_\_\_ priva di valore economico e non inserita all'interno dei cespiti liquidabili ai fini della procedura;
- l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato calcolato previa individuazione delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia che, come attestato dall'O.C.C. (relazione particolareggiata, paragrafo 4, lett. B), pagg. 12-13), sono in grado di garantire un tenore di vita dignitoso con il residuo disponibile;
- dai documenti allegati al piano particolareggiato emerge come l'indebitamento sia stato causato dalla perdita del lavoro da parte del ricorrente e che, dunque, lo stesso non è stato determinato da comportamenti colposi a lui ascrivibili, sussistendo, in definitiva, le condizioni per l'omologa ai sensi dell'art. 12-bis, co. 3, L. 3/2012;

#### CONSIDERATO CHE

- tutti i creditori hanno ricevuto da parte dell'O.C.C. la proposta di piano del ricorrente come da ultimo integrata (deposito telematico del 29 giugno 2020);
- solo \_\_\_\_\_ ha depositato memoria con la quale, senza contestare la natura chirografaria del suo credito, reclamava il pagamento al 100% (anziché nella medesima percentuale prevista per i restanti creditori chirografari), senza tuttavia prospettare che l'alternativa liquidatoria fosse la soluzione da privilegiare rispetto all'attuale piano del consumatore.

#### RITENUTO CHE

- il piano del consumatore, così come strutturato, è senz'altro più conveniente, anche per \_\_\_\_\_, rispetto alla soluzione liquidatoria, in quanto, il ricorrente non dispone di altri beni, immobili o mobili registrati, di valore adeguato a sostenere la pretesa creditoria al 100%, la corretta esecuzione del piano avvenendo attraverso la prospettata erogazione di risorse da parte del figlio del ricorrente, ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 3/2012, come da integrazioni migliorative della originaria



proposta di piano, risorse –evidentemente- estranee all’alternativa liquidatoria, con la conseguenza che, nel caso di specie, si versa nell’ipotesi disciplinata ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4, L. 3/2012 secondo cui il credito “*può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria*”;

- il piano del consumatore, così come attestato dall’O.C.C., appare attendibile, sostenibile e coerente, a fronte della complessiva situazione finanziaria del ricorrente, apparendo, come detto, più favorevole rispetto alla liquidazione del patrimonio, attesa l’assenza di cespiti liquidabili, nonché essendo la quantificazione dell’importo mensile destinato ai creditori accettabile in ragione dei redditi attestati dall’O.C.C.

VISTO l’art. 12-bis, co. 1, L. 3/2012

**P.Q.M.**

- 1) OMOLOGA il Piano del consumatore proposto da
- 2) dispone che l’OCC nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell’esecuzione del piano vigilando sull’esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
- 3) dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese del ricorrente;
- 4) dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 5) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all’OCC.

Così deciso in Milano, il 9 luglio 2020.

Il Giudice

*Dott.ssa*